

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DI AREE VERDI COMUNALI MEDIANTE AFFIDAMENTO A SOGGETTI ESTERNI



Regolamento adottato con deliberazione n. del del
Consiglio Comunale

SOMMARIO

Capo 1° - Aspetti generali – oggetto e finalità.

Capo 2° - Norme gestionali e specifiche tecniche manutentive. Capo 3° - Oneri e garanzie dell’Affidatario.

Capo 4° - Contributi comunali e cartellonistica.

Capo 5° - Procedure di selezione, modalità di risoluzione della convenzione

CAPO 1°

ASPETTI GENERALI

Art. 1 - oggetto e finalità

L’Amministrazione comunale, nella consapevolezza che il verde urbano si inserisce nel contesto più ampio di Bene Comune da tutelare, con il presente Regolamento intende disciplinare l’affidamento di aree e spazi verdi di proprietà pubblica a persone fisiche e giuridiche (cittadini e residenti, come singoli ovvero legalmente costituiti in forma associata che vi abbiano interesse, come meglio indicati all’art. 4), al fine di mantenere, conservare e migliorare le aree pubbliche già sistemate a verde dal Comune e/o destinate a verde pubblico, sia dai vigenti strumenti di pianificazione urbanistica, che da quelli di futura approvazione.

Ai fini dell’affidamento delle aree verdi si intendono comprendere anche le aiuole, le fioriere, le recinzioni, le panchine, gli arredi e le bacheche di vario genere.

L’Amministrazione comunale si avvarrà per quanto concerne gli aspetti operativi di applicazione del Regolamento dei propri uffici tecnici e amministrativi.

L’oggetto dell’affidamento consiste nella gestione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico attrezzato su aree di proprietà comunale.

All’interno delle aree verdi, ove possibile, possono essere svolte dal concessionario attività complementari straordinarie quali eventi sportivi, culturali e artistici nel rispetto del carattere verde del luogo; tali attività devono essere preventivamente autorizzate dall’Amministrazione comunale che rimane sollevata da ogni responsabilità.

Ogni affidamento di aree verdi comunali è assoggettato alle norme e procedure previste nel presente Regolamento.

I soggetti esterni interessati contribuiscono alla valorizzazione (qualitativa e quantitativa), alla manutenzione, alla gestione e all’utilizzo delle aree verdi comunali, al fine di favorire il potenziamento delle qualità ambientali, sociali ed economiche, attraverso il miglioramento della sicurezza, la conservazione, la fruizione da parte dei cittadini e dei turisti, l’aggregazione sociale, le attività ludiche e sportive, la gestione di chioschi e di aree ricreative per bambini e di strutture simili a servizio dell’area verde pubblica, questi ove possibile e in relazione alle tipologie di interventi come disciplinati dal presente Regolamento.

L'affidamento delle aree verdi prevede l'assegnazione ai soggetti individuati di spazi e aree verdi di proprietà comunale, nel rispetto della normativa vigente e avverrà a mezzo di apposita convenzione sottoscritta tra le parti, denominata "Convenzione di affidamento", con la quale i soggetti che ne abbiano fatto richiesta si impegnano a quanto previsto dal presente Regolamento.

L'area a verde dovrà mantenere le funzioni e le destinazioni previste dagli strumenti urbanistici vigenti e di futura approvazione.

Art. 2 - Interventi ammessi

Le tipologie di intervento sulle aree verdi adottate possono comprendere:

a) la manutenzione ordinaria, cioè tutela igienica, pulizia, e conferimento dei rifiuti solidi urbani e organici presso discariche autorizzate, sfalcio periodico dei prati, lavorazione del terreno ed eventuali concimazioni, semina dei prati, cura e sistemazione dei cespugli e delle siepi, irrigazione e quant'altro necessario alla tutela, alla cura e alla manutenzione da definire in funzione delle caratteristiche e della tipologia dell'area verde, oltre all'integrazione di piante e arbusti;

b) la riqualificazione e manutenzione, cioè una nuova progettazione dell'area con la piantagione di piante, fiori, alberi, arbusti, siepi, semina prati e inserimento di nuovi arredi urbani, il tutto nel rispetto della normativa vigente, previo parere favorevole espresso dal competente Ufficio comunale.

Art. 3 -Forme di gestione e collaborazione.

La forma principale di gestione delle aree verdi comunali, comunque denominate (parchi, giardini, sentieri, aiuole e pertinenze stradali), rimane quella in economia diretta da parte del Comune, salvo le ulteriori forme previste dal presente Regolamento. È sempre facoltà del Comune intervenire direttamente in via sostitutiva, quando, per motivi di pubblico interesse, necessita riacquisire la piena disponibilità dell'area con le modalità, tempi e forme previste dalla vigente normativa.

Il coinvolgimento di soggetti esterni nella gestione delle aree verdi comunali può avvenire secondo le seguenti modalità:

- a) Concessione;
- b) Adozione.

a) Concessione

Con la Concessione il soggetto interessato dovrà utilizzare l'area e agire in modo da sistemare la stessa per le proprie finalità assicurandone il decoro urbano.

In questo caso, il Comune delega il Concessionario a gestire interamente l'area verde per un periodo pluriennale, rimanendo titolare delle sole funzioni di alta sorveglianza, che esercita in modo discontinuo attraverso i propri uffici e nel rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione di specifico disciplinare. Caratteristica fondamentale della concessione è il potenziamento dell'offerta di attività ricreative, ludiche, sportive, sociali e ambientali.

b) Adozione

Con il termine "adozione" si intende l'iniziativa di volontariato, quindi non identificabile come sponsorizzazione ai fini commerciali, finalizzata alla conduzione di opere di manutenzione di aree verdi comunali, generalmente di piccola estensione, e con possibilità di svolgervi attività e di gestire i servizi ad esse inerenti, svolte da privati, associazioni, Enti o cittadini a titolo gratuito, e la Adozione si caratterizza per una maggiore cura dell'area rispetto a quella normalmente esercitabile dal Comune al fine di migliorarne la fruibilità da parte dei cittadini.

Il Comune a fronte della prestazione dei cittadini e degli altri soggetti, di cui al successivo paragrafo, provvederà all'apposizione di una o più targhe di ringraziamento, di modeste dimensioni da realizzare e collocare secondo le modalità di cui al presente Regolamento. In ogni modo le attività compiute dall'Affidatario nelle aree verdi comunali non possono limitare in alcuna maniera la funzione e la destinazione pubblica in origine assegnatagli. L'iniziativa dell'Amministrazione comunale è finalizzata essenzialmente a mettere a disposizione aree verdi pubbliche secondo gli elenchi pubblicati; inoltre si fa carico dei consumi di acqua negli spazi ove esistenti gli impianti di irrigazione, nonché della loro manutenzione.

Art. 4 - Soggetti legittimati

In relazione al grado di impegno richiesto dalle diverse modalità gestionali delle aree a verde, sono tipicamente legittimati a assumere il servizio:

- in “*concessione*” gli Enti pubblici, i soggetti con ragione sociale di Impresa e gli Enti no profit;
- in “*adozione*”: Enti pubblici, Enti no profit, (associazioni di promozione sociale, Pro Loco, Circoli e Associazioni di volontariato, ecc.), soggetti con ragione sociale di Impresa e anche cittadini singoli o associati, comunque senza finalità lucrative;

I soggetti interessati dovranno produrre in allegato alla domanda con la quale chiedono la presa in carico di un'area verde, un elenco dettagliato delle attività e degli interventi che si intendono realizzare, incluso un elaborato grafico con individuazione dell'area o delle aree di interesse.

Il progetto di sistemazione dell'area data in affidamento, sulla base di procedure differenziate in relazione alle tipologie di affidamento, deve rispondere ai requisiti di razionalità, funzionalità ed armonizzazione con il contesto in cui è inserita e con il programma o le prescrizioni comunali; dovrà inoltre rispondere ai requisiti di compatibilità con l'interesse generale e di rispetto delle norme di circolazione e sicurezza stradale.

Gli interventi proposti non devono comportare la creazione di barriere architettoniche o elementi strutturali tali da pregiudicare la normale fruizione dell'area.

Le proposte di valorizzazione e manutenzione delle aree verdi saranno valutate dal responsabile del servizio con apposito provvedimento.

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di non accettare richieste in relazione a possibili attività particolari del richiedente, confliggenti con le linee di attività istituzionale dell'Amministrazione.

Art. 5 - Caratteristiche delle aree oggetto dell'affidamento

Sulla base delle modalità di gestione delle aree verdi di cui al presente Regolamento e delle caratteristiche dei soggetti legittimati, di cui all'art. 4), si procederà al loro affidamento:

- mediante “*concessione*”: le aree verdi comunali suscettibili di utilizzazione mediante attività a valenza economica, le aree verdi comunali di maggior estensione e quelle comprendenti attrezzature ludiche o a esse contigue;
- mediante “*adozione*”: le aree suscettibili di un'utilizzazione particolare e prevalentemente a servizio di frazioni o località; possono comprendere piccole

strutture ludiche con uso non esclusivo degli abitanti della frazione o località, ferma restando la fruibilità da parte di chiunque.

Ogni forma di gestione da parte dei soggetti esterni dovrà rispettare le caratteristiche peculiari o vocazionali dell'area.

CAPO 2°

NORME GESTIONALI E SPECIFICHE TECNICHE MANUTENTIVE

Art. 6 - Attività fondamentali comuni a tutti i tipi di affidamento

Ogni Affidatario di aree verdi comunali (tanto in *concessione*, quanto in *adozione*) dovrà garantire con l'ordinaria diligenza le seguenti attività fondamentali, qualificabili come attività di manutenzione ordinaria, tutela ambientale, sicurezza e conservazione.

In particolare dovranno essere soddisfatte le seguenti minime attività:

- sfalcio periodico dei prati e relativo smaltimento rifiuti (con l'obbligo per l'Affidatario di conferire i rifiuti organici e non presso le specifiche discariche o i punti di raccolta autorizzati), oltre alla lotta alle erbe infestanti;
- cura delle fioriture, ove presenti;
- irrigazione;
- lavorazioni del terreno ed eventuali concimazioni;
- tutela igienica e rimozione di erbe infestanti, fogliame o oggetti abbandonati (con l'obbligo per l'Affidatario di conferire i rifiuti organici e non presso le specifiche discariche o i punti di raccolta autorizzati);
- regolazione degli impianti d'irrigazione, ove presenti;
- potatura stagionale di siepi, di essenze arbustive o erbacce, ove presenti (con l'obbligo per l'Affidatario di conferire i rifiuti organici derivanti da tali prestazioni presso le specifiche discariche o i punti di raccolta autorizzati);
- segnalazione di atti vandalici, danneggiamenti o deturpamenti anche da parte di ignoti;
- eventuale servizio di apertura e chiusura dei cancelli di accesso, ove presenti nell'area, negli orari stabiliti dall'Amministrazione comunale;
- le attività di manutenzione e cura del verde dovranno essere svolte nel rispetto della vigente normativa. Oltre le sopradette attività comuni, dovranno essere garantite per ciascun tipo di affidamento le ulteriori attività specifiche:

Attività specifiche per le aree affidate in "concessione"

- custodia e sorveglianza (con eventuale apertura, chiusura);
- manutenzione ordinaria delle attrezzature ludiche e/o sportive;
- manutenzione dei corpi illuminanti;
- cura degli aspetti fitosanitari e strutturali delle alberature;
- manutenzione del patrimonio naturalistico;
- assicurazione, mediante opportune strutture mobili (precarie), ove già non esistenti, dei frequentatori da possibili intemperie, acquazzoni, eccessiva insolazione, ecc;
- assicurare la disponibilità di servizi igienici, ove già non esistenti, mediante bagni di tipo chimico;
- valorizzazione e incremento del patrimonio botanico.

All'Affidatario, quale detentore dell'area, potrà essere richiesta la disponibilità a collaborare a opere realizzate a cura dell'Amministrazione comunale, inerenti sistemazioni di arredi, pavimentazioni e recinzioni, compresa la messa a dimora di nuove alberature in esecuzione della Legge n. 10/2013.

Attività specifiche per le aree affidate in "adozione"

- manutenzione minima delle attrezzature ludiche per garantirne la sicurezza e l'efficienza;
- controllo dei punti luce spenti o malfunzionanti;
- controllo di atti di vandalismo, di abbandono di rifiuti ingombranti;
- manutenzione e cura del patrimonio naturalistico e arboreo in particolare.

All’Affidatario, quale detentore dell’area, potrà essere richiesta la disponibilità a collaborare ad opere realizzate a cura dell’Amministrazione comunale, inerenti sistemazioni di arredi, pavimentazioni e recinzioni, compresa la messa a dimora di nuove alberature in esecuzione della Legge n. 10/2013.

CAPO 3°

Art. 7 - Oneri e garanzie dell’Affidatario

I soggetti affidatari dovranno impegnarsi nella realizzazione degli interventi in conformità a quanto stabilito nel relativo atto di convenzione.

Sono inoltre a carico dell’Affidatario le spese riguardanti la realizzazione e il funzionamento dei punti di ristoro, ove consentiti, secondo le modalità stabilite dagli Uffici competenti.

Il soggetto Affidatario assume a proprio carico la responsabilità per danni a persone o cose provocati nel corso di espletamento delle attività di manutenzione e gestione, proposte e/o indicate nella convenzione stipulata.

Il soggetto Affidatario prima di procedere a interventi manutentivi (sia pure migliorativi) diversi da quelli proposti e/o indicati nella convenzione stipulata dovrà acquisire il parere favorevole del competente Ufficio comunale. Tutte le soluzioni tecniche proposte, sia in termini agronomici che strutturali, dovranno essere pienamente compatibili con le normative vigenti.

È vietata la cessione a terzi, anche parziale, della convenzione stipulata, mentre l’Affidatario potrà avvalersi di soggetti esterni per effettuare a propria cura e onere le attività manutentive.

È fatto obbligo al soggetto Affidatario di rispettare e mantenere le funzioni a uso pubblico dell’area a verde, oggetto dell’intervento, conformemente alla destinazione urbanistica; l’area interessata non potrà, pertanto, subire in alcun modo una trasformazione o una diversa destinazione d’uso rispetto a quella originaria.

Per l’occupazione delle aree verdi affidate non è dovuta la tassa per l’occupazione del suolo pubblico. Per le targhe o i tabelloni relativi all’affidamento delle aree verdi, l’Affidatario non è tenuto al pagamento dell’imposta comunale sulla pubblicità. L’Affidatario delle aree verdi potrà segnalare la forma di presa in carico dell’area verde secondo quanto disciplinato dal presente Regolamento.

Tutte le spese, le tasse dipendenti e conseguenti alla presa in carico dell’area verde, salvo quanto espressamente previsto dal presente Regolamento e dalla relativa convenzione, sono a carico dell’Affidatario, compreso l’onere di specifica polizza assicurativa che tenga indenne il Comune di Ionadi da possibili danni a frequentatori, a passanti, comunque derivanti dall’utilizzo di strutture installate dall’Affidatario stesso, ovvero da incuria della cosa data in custodia, oltre che specifica polizza a copertura di eventuali infortuni sul lavoro.

L’Affidatario assume la responsabilità per danni a cose e persone imputabili alla conduzione dei lavori, nonché a difetti di gestione o manutenzione ordinaria e comunque derivanti dall’esecuzione della relativa convenzione, sollevandone contemporaneamente il Comune di Ionadi.

CAPO 4°

Art. 8 – Contributi comunali e cartellonistica

Il Comune di Ionadi, al fine di incentivare e sostenere l’Affidatario nell’attività di manutenzione del verde pubblico, nel caso in cui provveda a stanziare in bilancio specifiche risorse, potrà concedere un contributo agli Enti pubblici, Enti no profit (Associazioni di quartiere, Associazioni di volontariato), cittadini singoli o associati,

senza finalità lucrative, ecc.; tale contributo non potrà in ogni caso assumere le caratteristiche di corrispettivo della prestazione.

Il contributo sarà quantificato con criteri di proporzionalità in relazione all'estensione dell'area adottata, al pregio estetico e naturalistico della stessa e al livello di frequentazione da parte dei cittadini, e comunque tenendo conto delle risorse finanziarie a tal fine destinate nel bilancio del Comune.

L'Affidatario potrà avvalersi della facoltà di segnalare la presa in carico dell'area, collocando all'interno dell'area verde stessa e nella posizione che riterrà più opportuna, previo nulla osta richiesto all'ufficio comunale competente, mediante apposizione di un cartello di modeste dimensioni che non potranno superare i 50 cm di altezza e i 70 cm di larghezza, o viceversa, in cui sia riportato il seguente tipo di dicitura, o similare: “ *La manutenzione di questa area è stata affidata dal Comune di Ionadi alla ditta/cooperativa/associazione ecc. con sede in..... tel.....*” oppure per le aree affidate in adozione “*Il Comune ringrazia l'Associazione*”.

Nel caso di donazione di arredi urbani, sarà a carico del Comune porre una targhetta riportante il nome del donatore (cittadino, ditta, società, Ente o Associazione) nei limiti delle dimensioni di cui sopra.

CAPO 5°

PROCEDURE DI SELEZIONE, MODALITÀ DI RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

Art. 9 –Modalità e termini di presentazione

I soggetti interessati alla gestione di una delle aree verdi individuate dal Comune da concedere in regime di “concessione” o “adozione” dovranno presentare pertinente richiesta all'Amministrazione comunale, la quale, nel rispetto dei principi indicati nel D.lgs. 50/2016, provvederà al relativo affidamento.

La scelta dell'Affidatario sarà effettuata secondo la disciplina del presente Regolamento, di norma, mediante procedura a evidenza pubblica, preceduta dalla pubblicazione di apposito avviso di interesse, approvato dal Responsabile del Servizio competente.

All'avviso di interesse è data pubblicità mediante pubblicazione all'albo Pretorio Comunale, sul sito internet istituzionale ed eventualmente in altre forme ritenute di volta in volta più convenienti per una maggiore conoscenza e partecipazione.

L'avviso deve contenere, in particolare, i seguenti dati:

- a) l'oggetto dell'affidamento e i conseguenti obblighi dell'Affidatario;
- b) le modalità e i termini di presentazione dell'offerta;
- c) gli Uffici con cui gli interessati possono prendere contatti;
- d) ogni altra informazione ritenuta utile per il procedimento.

L'offerta, sotto forma di proposta, deve essere presentata in forma scritta dove il richiedente indica:

- a) I dati identificativi del soggetto proponente, la sede legale e operativa, i recapiti telefonici, fax, email;
- b) il bene, il servizio, la fornitura, l'immagine, l'attività, il lavoro o la prestazione che si intende svolgere;
- c) l'accettazione delle condizioni previste nell'avviso di interesse.

L'offerta deve essere accompagnata dalle seguenti autocertificazioni, fatte salve ulteriori dichiarazioni

1. per le persone fisiche:

- a) l'inesistenza delle condizioni a contrattare con la pubblica Amministrazione;
- b) l'inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia;

2. per le persone giuridiche:

- a) oltre alle autocertificazioni sopra elencate riferite ai soggetti muniti di potere di rappresentanza, deve essere attestato il nominativo del legale rappresentante o dei legali rappresentanti.
- b) l'inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari (solo se imprese).

L'offerta deve, inoltre, contenere l'impegno ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti e conseguenti l'attività che si intende perseguire e le relative autorizzazioni in coerenza con le tipologie di affidamento disciplinate dal presente Regolamento.

Ove pervengano più offerte, con Determina del Responsabile del Servizio è approvata apposita graduatoria. La graduatoria è formata in ragione della maggior utilità economica prevista a favore del Comune: in caso di parità si procederà al sorteggio.

L'Amministrazione può valutare, sentiti i candidati interessati, l'ipotesi di affidare congiuntamente a più soggetti l'area richiesta.

Oltre i casi previsti dall'avviso di interesse, ovvero in caso di esito negativo dello stesso, si potrà procedere ad assegnare, per periodi comunque non superiori ad un anno, le aree verdi pubbliche rimaste deserte, ma richieste successivamente dagli offerenti, quando tali richieste risultino coerenti con il Regolamento e l'azione e gli obiettivi del Comune.

Le proposte d'intervento dovranno essere in ogni caso valutate sotto il profilo del perseguimento degli interessi pubblici e della coerenza con i programmi di intervento previsti sul territorio, dando mandato ai competenti uffici comunali di predisporre i conseguenti atti di affidamento.

Art. 10 – Valutazione delle proposte

Le proposte pervenute nella stessa scadenza temporale saranno valutate da una commissione appositamente costituita.

La commissione verificherà la completezza e la correttezza della documentazione presentata, la fattibilità tecnica dell'intervento proposto e l'inesistenza di alcuna forma di conflitto d'interesse tra attività pubblica e privata, anche avvalendosi dell'ausilio di altre unità organizzative del Comune.

L'area verde per la quale si propone l'intervento dovrà essere opportunamente individuata e rappresentata graficamente su base planimetrica. Il richiedente dovrà allegare una relazione descrittiva degli interventi proposti.

Qualora la proposta preveda oltre la cura e manutenzione anche un intervento di riqualificazione dell'area, il richiedente dovrà obbligatoriamente allegare:

- un elaborato progettuale sul quale presentare la proposta tecnica di riqualificazione;
- una relazione tecnica degli interventi di riqualificazione proposti.

Art. 11 – Tipologie di convenzione

I rapporti tra il Comune e l'Affidatario saranno disciplinati da specifiche convenzioni stipulate nel rispetto della normativa vigente.

La convenzione di affidamento delle aree verdi pubbliche di cui al presente Regolamento ha durata:

- per un periodo almeno biennale, rinnovabile per una pari durata con atto formale, previa valutazione da parte del Comune, del precedente periodo di gestione in “concessione”;
- per un periodo almeno di anni 1 (uno) per le aree affidate in “adozione” con decorrenza dalla data di stipula della relativa convenzione, con possibilità di rinnovo tacito in assenza di contestazioni.

L’Affidatario, senza obbligo alcuno, può in qualsiasi momento recedere dalla convenzione attraverso comunicazione scritta che dovrà comunque pervenire all’Amministrazione comunale almeno 3 (tre) mesi prima della data di fine rapporto.

Il Comune, qualora si riscontrino nel corso della durata dell’affidamento motivi di pubblico interesse, si riserva la facoltà di recedere dalla convenzione in qualunque momento previa comunicazione scritta al soggetto Affidatario.

Il Comune potrà esercitare il potere di revoca dell’affidamento, comunque denominato, a seguito di formali contestazioni di oggettivo inadempimento della convenzione. Tali contestazioni non potranno in ogni caso superare il numero di tre per ogni anno di affidamento, intendendosi che dopo la terza contestazione formale si procederà alla ripresa in carico dell’area da parte del comune; tale provvedimento potrà comunque avvenire anche a seguito della seconda contestazione, in caso di esistenza di situazioni pericolose costituenti insidia per i frequentatori dell’area.

Restano a carico dell’Affidatario le spese relative a imposte, tasse, canoni o corrispettivi; comunque il Comune si riserva di richiedere all’Affidatario una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi e a cose, sollevando il Comune stesso da tutti i rischi e danni materiali che possono verificarsi nell’espletamento delle attività oggetto della convenzione, anche nei confronti degli utenti che usufruiscono dello spazio verde.

È vietata qualsiasi forma di cessione, anche parziale, della convenzione.

Art. 12 – Privacy

Tutti i dati personali in possesso del Comune, in occasione dell’espletamento dei vari procedimenti di affidamento, saranno trattati nel rispetto del d.lgs. 196/2003, Testo Unico costituente il Codice in materia di dati personali.

Il trattamento di detti dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza. Detti dati potranno essere comunicati o diffusi ad altri soggetti sempre e comunque con riferimento ad attività svolte nell’ambito del procedimento. L’Affidatario potrà rivolgersi al Comune per far valere i suoi diritti così come previsto dal d.lgs. 196/2003.

Art. 13 – Contenzioso e Foro competente

Ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla interpretazione, esecuzione e responsabilità derivante dall’esecuzione della Convenzione, che non comporti decadenza della Convenzione medesima, viene definita in via conciliativa tra le parti; in caso di mancata conciliazione, è competente il Foro di Vibo Valentia.

Art. 14 – Entrata in vigore del regolamento

Il presente Regolamento entra in vigore con l’esecutività della delibera di Consiglio Comunale di approvazione.

dell'area in affidamento che non siano preventivamente concordate e autorizzate, quali integrazioni del presente atto.

art. 6 - Il gestore può avvalersi della facoltà di collocare nell'area interessata un cartello in cui sia riportato la seguente dicitura: " La manutenzione di questa area è stata affidata dal Comune di Ionadi alla ditta/cooperativa/associazione ecc. con sede in..... tel....." oppure per le aree affidate in adozione "Il Comune ringrazia l'Associazione". La tipologia e le misure del/i cartello/i , la posizione di installazione e i materiali con cui questi saranno realizzati dovranno venire concordati con il Servizio Manutenzioni che rilascerà il nulla osta, previa autorizzazione del Comando Polizia Municipale. I cartelli dovranno essere realizzati con modalità che offrano adeguata resistenza, sicurezza e decoro e non andranno collocati in posizione tale da arrecare danni alle cose e persone, né tale da costituire ostacolo, anche di visuale, alla circolazione stradale. Le essenze arboree e floreali che verranno piantumate nell'area dovranno essere autorizzate dal Servizio Manutenzioni e comunque avere ingombri tali da non rappresentare pericolo, intralcio sia a cose che persone e non costituire ostacolo di visibilità ai veicoli ivi transitanti.

art. 7 - In occasione della consegna dell'area verrà redatto apposito verbale indicante gli eventuali beni postinell'area oggetto della presente.

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare in ogni momento, con propri incaricati, del servizio Manutenzioni, sopralluoghi per verificare lo stato di conservazione e di manutenzione dell'area concessa, richiedendo, se del caso, gli interventi ed i lavori ritenuti necessari e/o non eseguiti in relazione a quanto stipulato con il presente atto.

art. 8 – Qualora il Comune rilevi l'alterazione dei luoghi, assegnerà un congruo termine per il ripristino degli stessi luoghi, e nel caso di perdurante inadempienza, la presente Convenzione verrà dichiarata nulla ed il Comune provvederà all'esecuzione dei lavori di ripristino con onere a totale carico del gestore.

art. 9 - Il gestore è responsabile degli impegni sottoscritti relativi alla manutenzione dell'area in oggetto e /o alla manutenzione degli arredi e manufatti presenti su di essa al momento della consegna.

art. 10 - Allo scadere della presente convenzione l'area verde dovrà essere riconsegnata con gli arredi e

le essenze arboree presenti al momento della consegna come da verbale, implementata degli interventi e/o arredi previsti dal presente atto.

Il Responsabile del Servizio

Il Gestore
Logo del Gestore e firma